

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

(N.326)

presentato dall'On.le Montalto Giuseppe

il 12 Aprile 1957.

INCREMENTO DELLA CINEMATOGRAFIA IN SICILIA

=====

### RELAZIONE

Onorevoli Colleghi,  
sono note le vicende che questo disegno di legge ha subito benchè presentato già nella 2<sup>a</sup> legislatura e pronto per la discussione in Aula e ripresentato nella presente legislatura dall'On.le Antonino Occhipinti e successivamente ritirato perchè detto componente della Giunta di Governo..

Poichè il disegno di legge era stato già licenziato dalla 5<sup>a</sup> Commissione, dopo approfondito esame anche da una Sottocommissione che ho avuto l'onore di presiedere, ritengo che sia opportuno che lo stesso venga ripresentato all'esame dell'Assemblea per la approvazione.

Gli Onorevoli Colleghi che appartennero anche alla 2<sup>a</sup> Legislatura ricorderanno certamente la detta relazione del Presidente e relatore della 5<sup>a</sup> Commissione del tempo On. Morso.

Per coloro, invece, che come me, hanno avuto l'onore di essere eletti nella terza legislatura, citerò i brani più salienti della Relazione Morso, per omaggio all'illustre parlamentare che ha profuso e continua a approfondire in altri campi tutta la sua attività a favore dei problemi della Sicilia.

Osserva l'On.le Morso che, pur non negando che l'iniziativa privata e l'industria locale abbiano fatto e continuano a fare grandi sforzi per attrarre le case cinematografiche in Sicilia, cercando di disincagliarle dai tentacoli di Cinecittà, è certo che non potrà essere raggiunto in modo alcuno un obiettivo concreto ove non vengono creati quei presupposti di carattere economico che da soli faranno propendere il piatto della bilancia a favore di una industria cinematografica siciliana.

Pertanto indispensabile si appalesa, ed è questo il merito principale ed essenziale del disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, la creazione di un fondo di rotazione, in favore di quelle società cinematografiche che, sorte e stabilite in Sicilia, a questo fondo possono attingere attraverso determinate garanzie mentre altrove sono costrette a procurarsi i capitali occorrenti in maniera vessatoria stante che le provvidenze legislative vigenti nel territorio della Repubblica non danno, a tutt'oggi, possibilità alcuna di potere usufruire di un credito sano e produttivo.

Il presente disegno di legge, invece, mira a svincolare il produttore dai ceppi di una antiquata prassi bancaria e l'intervento della Re-

gione dà la possibilità alla industria di enunciare la propria attività lungi dai tentacoli dei profittatori che soffocano sotto la ragione e il pretesto di efficientemente garantirsi.

Non si può, onorevoli colleghi, trattare il credito cinematografico, cioè quel credito per una industria che sfugge in tutta la sua evoluzione alla normale concretezza di una attività economica per spaziare nel campo intellettuale e sensorio, alla stregua di una qualsiasi attività industriale o fondiaria, solo che si rifletta che, mentre in qualsiasi credito agrario o industriale affonda le proprie radici in una garanzia perfettamente commensurabile, l'attività cinematografica, quando è giunta ad una quota produttiva del 70% di spesa, non ha da offrire garanzie che per poche migliaia di lire, essendo la spesa fino a tale punto sostenuta, basata soltanto su mano d'opera <sup>e prodotti</sup> dell'intelletto e su alcune centinaia di metri di celluloidi.

Affermata quindi questa esigenza, sulla quale non si crede vi possa essere discussione alcuna, scartata l'idea della istituzione di un Commissario per la Cinematografia, onde non creare un organismo completamente autonomo e avulso dalla responsabilità diretta dell'Amministrazione Regionale, il che potrebbe non lasciare tranquilli, si è pervenuti ad una diversa impostazione rispetto al primitivo ordinamento del disegno di legge e quindi al divisamento della creazione di un fondo di rotazione.

Vale a dire, si è pervenuti alla creazione di un quid che si amministra da sé e date le particolari esigenze, quanto più possibile fuori dalle ceppaie delle ordinarie disposizioni che creano ristagni dannosissimi senza tuttavia voler decampare dalle responsabilità politiche ed amministrative nelle quali lo esecutivo deve trovare controllo.

Attraverso questa concezione l'Assemblea evrebbe, in ogni caso, una efficiente parola da dire sugli atti dell'esecutivo e, controllando l'esecutivo, controllerebbe tutti gli atti dello stesso per quanto attiene alle gestioni fuori bilancio.

Indubbiamente l'attuazione del presente disegno di legge apporterà un valido incremento alla industria cinematografica in Sicilia, che darà un maggior decoro alla nostra Terra ed un incremento economico alle categorie lavoratrici dell'industria dello spettacolo.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1

E' costituito, presso l'IRIFIS, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti destinati a promuovere ed incrementare la produzione cinematografica nella Regione Siciliana.

##### Art. 2

La gestione del fondo è affidata ad un comitato tecnico amministrativo presieduto dall'Assessore al Turismo e allo spettacolo e composto da:

- a) - due membri designati dall'Assessore per il Turismo e spettacolo, di cui uno funziona da vice presidente;
- b) - un membro designato dall'Assessorato per l'industria ed il commercio;

- credito;  
zione;
- c) - un membro designato dall'Assessorato per il bilancio e il
  - d) - un membro designato dall'Assessorato per la Pubblica Istruzione;
  - e) - un rappresentante dell'IRFIS;
  - f) - un rappresentante dei produttori cinematografici siciliani;
  - g) - un rappresentante dei lavoratori della produzione cinematografica siciliana.

Il Comitato delibera a maggioranza, con la presenza di almeno cinque componenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Eserciterà le mansioni di segretario un funzionario dell'Assessorato al Turismo e allo spettacolo di grado non inferiore al IX°.

#### Art. 3

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione delle amministrazioni e delle organizzazioni delle categorie interessate, dura in carica due anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

#### Art. 4

Spetta al Comitato:

- a) - autorizzare l'istruttoria delle domande di finanziamento;
- b) - deliberare, previo accertamento dei requisiti di legge, sulla concessione dei finanziamenti;
- c) - controllare l'erogazione vigilando l'adempimento delle condizioni alle quali essa è subordinata e adottando i provvedimenti necessari in caso di inadempienza.

Alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato provvede l'Assessore al turismo e allo spettacolo a mezzo degli uffici da esso dipendenti.

#### Art. 5

Il fondo di rotazione è formato ai sensi del D.L.P.R. 9 maggio 1950, n.° 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n.° 96, mediante anticipazione nei limiti di lire tre miliardi.

Il suddetto fondo sarà iscritto nel bilancio della Regione per la durata di anni tre, a decorrere dallo esercizio 1957-1958, in ragione di un miliardo all'anno.

#### Art. 6

L'ammontare di ciascun finanziamento non potrà, in nessun caso, superare la misura del 70 per cento del costo globale di produzione del film, quale risulterà dal preventivo approvato dal Comitato.

L'utilizzo del prestito è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente, dell'avvenuta copertura con mezzi propri della spesa corrispondente alla differenza fra il costo globale del film e lo ammontare del finanziamento. La erogazione delle sovvenzioni avverrà gradualmente in base a stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente al piano di lavorazione. La destinazione delle erogazioni a titolo diverso da quelli già approvati dal Comitato comporta la decadenza dalla concessione del finanziamento.

Art. 7

Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie, relativi ai finanziamenti accordati, non potranno superare la misura annua del 3,50 per cento dei finanziamenti stessi. L'Assessore per il bilancio, il credito e gli affari generali, d'intesa con l'Assessore per il Turismo e lo Spettacolo, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'IRFIS per l'attuazione della presente legge.

Art. 8

I finanziamenti, per i capitali, interessi e premi di cui al precedente art. 7 saranno recuperati fino alla completa estinzione del debito con assoluta <sup>premi</sup> priorità, nella misura dello 80 per cento su tutti i ricavi, contributi, e quanto altro a qualsiasi titolo spettante al produttore, come dovrà risultare attraverso regolare atto di cessione da trascriversi sul pubblico registro cinematografico.

L'IRFIS curerà la esecuzione dei beneficiari inadempienti informandone preventivamente il Comitato per le relative decisioni. Nella ipotesi che trascorsi 24 mesi dalla data della prima erogazione i recuperi di cui al comma precedente non fossero stati sufficienti a coprire l'intero debito del produttore, questi sarà tenuto ad estinguere con mezzi propri la esposizione residua, nel tempo e nel modo che saranno stabiliti caso per caso, ad insindacabile giudizio del Comitato.

Art. 9

Le provvidenze della presente legge sono riservate esclusivamente alle Imprese aventi sede legale in Sicilia.

Possono beneficiare le produzioni dei films per i quali:

- 1) - vengano osservati tutti gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali vigenti in materia di industria cinematografica;
- 2) - la ripresa ed il completamento (fra interni ed esterni vengano effettuati in Sicilia, salvo per quelle lavorazioni per le quali non esistono attrezzature specializzate. Su tale deroga dovrà pronunciarsi il Comitato;
- 3) - venga impiegato esclusivamente un minimo del 75 per cento di maestranze, personale tecnico e personale artistico delle varie categorie, nati in Sicilia o residenti in Sicilia da almeno tre anni.

Nel caso di produzioni associate, le provvidenze di cui alla presente legge sono riservate alle imprese aventi sedi legali in Sicilia, limitatamente alla loro quota di partecipazione.

In tal caso, gli adempimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, saranno limitati a quanto spetterà di fornire alla società Siciliana.

Per films, si intendono sia i lunghi che i cortometraggi, secondo le destinazioni previste dalle particolari norme vigenti.

Art. 10

Alle operazioni di prestito si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 18/10/1954, n. 37.

All'industria cinematografica siciliana sono estese, in quanto applicabili, le provvidenze regionali riferentesi alle attività industriali in Sicilia.

Art. 11

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dello Assessore del Turismo e dello spettacolo, di concerto con l'Assessore per il bilancio, gli affari economici ed il credito, saranno determinate entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità per la gestione del fondo.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.